

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1098)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BLOISE, LA ROSA, BURTULO, FALCUCCI Franca, CELIDONIO, BARDI, CASTELLACCIO e ARNONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1970

### Assegnazioni provvisorie degli insegnanti di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282, nel disciplinare l'ordine delle operazioni di competenza dei Provveditori agli studi in materia di nomine degli insegnanti non di ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, dispone in sostanza che siano effettuate prima le operazioni di sistemazione degli incaricati rimasti privi di posto, poi quelle di trasferimento e infine quelle di nuova nomina, e che tutte le predette operazioni concernenti gli abilitati siano svolte con precedenza rispetto a quelle dei non abilitati.

Il citato articolo disciplina, sia pure in materia incidentale, anche le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di ruolo, collocandole, nell'ordine generale delle operazioni, tra le nuove nomine degli aspiranti abilitati (operazione n. 3) e le sistemazioni degli incaricati non abilitati (operazione n. 4).

Ciò significa che le assegnazioni provvisorie — finora disposte prima delle operazioni di nomina del personale insegnante non

di ruolo — dovranno essere d'ora in poi effettuate non solo dopo le sistemazioni e i trasferimenti degli incaricati abilitati, ma anche dopo il conferimento degli incarichi ai nuovi aspiranti abilitati.

La norma, da cui deriva senza dubbio una enorme contrazione dei posti disponibili per le assegnazioni provvisorie, è causa di gravi inconvenienti e squilibri, sia sotto il profilo degli interessi degli insegnanti di ruolo, sia sotto quello dell'opportunità didattica.

Infatti, dato che l'assegnazione provvisoria ha efficacia limitata ad un solo anno scolastico (pur potendo essere confermata di anno in anno), per effetto della norma contenuta nel citato articolo 7 numerosi insegnanti di ruolo che per il corrente anno scolastico hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria, qualora non possano conseguire il trasferimento nella stessa sede (ad esempio perchè il posto provvisoriamente occupato non è in organico) dovrebbero perdere l'assegnazione di cui trattasi per l'anno scolastico venturo, qualora il posto mede-

simo sia chiesto non solo da un insegnante incaricato abilitato avente diritto a sistemazione o a trasferimento, ma anche da un nuovo aspirante ad incarico in possesso di abilitazione.

Una situazione normativa del genere non è adeguata allo *status* degli insegnanti di ruolo, che per sua natura comporta maggiori diritti rispetto a quelli degli insegnanti non di ruolo ed appare inoltre contraria all'interesse didattico, tenuto conto anche del fatto che le assegnazioni provvisorie concesse per il corrente anno scolastico sono spesso, in realtà, conferme di assegnazioni provvisorie già accordate negli anni precedenti e che sarebbe dannoso rimuovere sotto il profilo della continuità didattica.

Il presente disegno di legge tende appunto ad eliminare gli inconvenienti sopra esposti, prevedendo che gli insegnanti in assegnazione provvisoria per il corrente anno scolastico — qualora non conseguano regolare trasferimento per la sede e l'istituto

cui sono provvisoriamente assegnati — conservino l'assegnazione con precedenza sugli incaricati a tempo indeterminato semprechè sia possibile la loro sistemazione in cattedre a posti i quali diano diritto al trattamento di cattedra. I posti da loro occupati sarebbero in tal modo indisponibili per le sistemazioni, i trasferimenti e le nuove nomine degli insegnanti incaricati.

Le nuove assegnazioni provvisorie sarebbero invece disposte con precedenza rispetto agli aspiranti di cui ai nn. 2 e seguenti del più volte citato articolo 7, cioè dopo la sistemazione degli incaricati abilitati rimasti privi di posto.

Tale normativa, pur nel pieno rispetto dei diritti acquisiti dagli incaricati in possesso di abilitazione per effetto del conferimento della nomina a tempo indeterminato, appare più consona alla posizione degli insegnanti di ruolo e alle particolari finalità dell'assegnazione provvisoria, che altrimenti sarebbero praticamente frustrate.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

I professori che nell'anno scolastico 1969-1970 hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria di sede, qualora non conseguano regolare trasferimento per la sede e l'istituto cui sono provvisoriamente assegnati, conservano l'assegnazione provvisoria semprechè sia possibile la loro sistemazione in cattedre o posti i quali diano diritto al trattamento di cattedra.

Le nuove assegnazioni provvisorie sono disposte con precedenza rispetto agli aspiranti di cui ai nn. 2 e seguenti dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282.